

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1588-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE de' COCCI)

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1981,
n. 545, concernente misure urgenti nel settore della produzione
industriale e dell'artigianato

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 30 settembre 1981 n. 545, che con il disegno di legge n. 1588, noi siamo chiamati a convertire in legge, costituisce un tipico esempio di provvedimento che possiamo definire *omnibus*.

Talvolta provvedimenti del genere non sono che la giustapposizione di norme, anche importanti, ma non certo urgenti, che modificano strutture esistenti e ne creano di nuove.

Nel caso presente il testo sottoposto al nostro esame contiene, almeno per quanto riguarda il primo e il terzo articolo, norme concrete rivolte a prorogare termini.

Occorre anche tenere presente che l'instabilità dei Governi, con le frequenti più o meno lunghe crisi, impedisce spesso di proporre e approvare, con la necessaria tempestività, i provvedimenti rivolti a disciplinare alcune situazioni rispetto alle quali è ormai indifferibile intervenire.

1) Per quanto riguarda l'articolo 1, va ricordato che non è stato fino ad oggi possibile portare a termine l'elaborazione della riforma con il relativo rifinanziamento della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di ristrutturazione e di riconversione industriale, legge che aveva come scadenza il 22 settembre 1981.

Nel corso dell'*iter* parlamentare sono stati indubbiamente introdotti appesantimenti e allungamenti delle procedure nella comprensibile ricerca del massimo di garantismo e di eliminazione di ogni discrezionalità.

Nella pratica attuazione della legge, poi, sono emersi ulteriori nodi burocratici, anche per quanto riguarda l'intervento degli istituti creditizi.

Non è il caso di soffermarsi nella presente sede sulla situazione attuale e sulle prospettive dell'industria italiana, sia pure con particolare riferimento allo stato di attuazione della legge n. 675 del 1977.

I senatori ben conoscono i problemi di ordine generale sollevati dal peggioramento delle ragioni di scambio, dovuto soprattutto agli alti prezzi del petrolio e delle politiche monetarie restrittive e i problemi di ordine più particolare, costituiti dal nodo energetico e dal nodo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, della insufficiente produttività, dall'eccessivo costo del lavoro, per unità di prodotto, della ridotta competitività, dagli eccessivi oneri finanziari e in particolare creditizi.

Entro la ricordata scadenza del 22 settembre 1981, non era certo pensabile che fosse possibile definire (data la ristrettezza dei tempi) una vera e propria riforma del sistema del credito agevolato — in particolare per quanto riguarda gli interventi in favore di processi di ristrutturazione così come è stato indicato nel programma di governo. È quindi indispensabile una proroga tecnica della suddetta legge n. 675 del 1977, proroga che consentirà la prosecuzione dell'operatività della legge anche nei confronti dei progetti che ricadono nei programmi finalizzati recentemente approvati dal CIPI e riguardanti i settori auto, aeronautico e chimica fine.

Per quanto riguarda lo stato attuale di attuazione della legge e in particolare, gli impegni assunti sono state deliberate dal CIPI 43 pratiche per un onere complessivo di 787 miliardi circa come lettera *a*), articolo 29, della legge n. 675 del 1977 (« mutuo diretto » e contributo in conto capitale ») e di 1.226 miliardi circa come lettera *b*) (« contributi agli interessi »).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ripartizione per settore è la seguente:

Settore	N. pratiche	Impegno a) (mld. lire)	Impegno b) (mld. lire)
Tessile . . .	21	20	61
Siderurgico .	5	536	729
Chimico . . .	4	146	249
Chimica fine .	4	54	96
Meccanica			
strumentale .	1	—	1
Agro alimen- tare . . .	4	8	33
Carta . . .	2	23	54
Elettronico . .	2	—	3
TOTALE . .	43	787	1.226

In ordine, poi, alle previsioni, attualmente anche alla luce del disposto del decreto-legge n. 414 del 31 luglio 1981, le disponibilità residue per ristrutturazione ammontano a circa 90 miliardi sulla lettera a) e a circa 470 sulla lettera b).

Per contro le disponibilità residue per riconversione raggiungono gli 80 miliardi circa sulla lettera a) e i 150 miliardi sotto la lettera b). Questi fondi potrebbero essere usati anche per ristrutturazione con apposita delibera CIPI.

Per le nuove iniziative nel Mezzogiorno restano oggi 108 miliardi sotto la lettera a) e 165 miliardi circa sotto la lettera b).

È possibile prevedere che in un arco di tempo non lungo possano pervenire tramite gli Istituti di credito numerose richieste, oltre alle 11 attualmente sotto esame presso il Ministero.

Tali richieste riguarderanno investimenti da ammettere ad agevolazioni per circa 3.000 miliardi nell'ambito del settore auto (Fiat, Alfa Romeo, Innocenti, ecc.) per 1.500 miliardi circa nell'ambito del settore aeronautico (Fiat, Alfa Romeo, Piaggio, Aeritalia, Augusta, Aermacchi, ecc.), per circa 500 miliardi nel settore chimico e chimica fine

(Ricostruzione P2T [Brindisi] di Montepolimeri, Montefibre [Acerra], Snia Viscosa [Rieti], Farmitalia Carlo Erba, ecc.) e per 300 miliardi nel settore elettronico e in altri settori.

L'ammissibilità alle agevolazioni previste dalla legge n. 675 del 1977 delle sopra citate iniziative comporterà un rilevante impegno del fondo sia come lettera a) che come lettera b).

Va infine, ricordato che nel disegno di legge contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982, atto Senato n. 1583), sono previsti nella Tabella A (importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, 150 miliardi per ciascuna degli anni 1982, 1983 e 1984 e 1.330.000 miliardi dal 1985 fino al 1984.

2) Passando all'articolo 3, esso dispone l'ulteriore proroga, ormai di rito, di un anno, fino al 30 giugno 1982, dell'attività delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, scadenti il 30 giugno 1981. L'ultima proroga è avvenuta con la legge 23 luglio 1980, n. 366, con il termine ora ricordato. Le commissioni sono state elette per l'ultima volta nel 1970 e dovevano durare in carica soltanto tre anni.

Le funzioni delle Commissioni provinciali e delle Commissioni regionali, per l'artigianato sono fissate rispettivamente dagli articoli 9, 10, 12 e dall'articolo 14 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, in particolare sono:

1) deliberazione sull'iscrizione e sulla cancellazione nell'albo delle imprese artigiane;

2) parere sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane;

3) iniziative per far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia, nonchè per far aggiornare i metodi produttivi in armonia con il progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponde alle tradizioni e alle possibilità locali.

Le funzioni delle Commissioni regionali per l'artigianato in particolare sono:

1) decisioni sui ricorsi presentati dagli interessati per mancata iscrizione o cancellazione nell'albo delle imprese artigiane da parte della Commissione provinciale per l'artigianato;

2) informazione documentazione e rilevazione statistica sulle attività artigiane della Regione.

È ormai prossima l'attesa approvazione da parte della Camera dei deputati della « legge-quadro per l'artigianato ».

Il disegno di legge governativo è stato presentato fino dal 19 marzo 1980; l'apposito Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato fino dal febbraio 1981.

La nuova legge in particolare dovrà fissare in modo preciso ed attuale i principi ai quali le regioni dovranno attenersi per legiferare nella materia (articoli 9, 10 e 11 della bozza di testo unificato).

È sperabile che la proroga fino al 30 giugno 1982 sia sufficiente. Il termine poteva anche essere prolungato fino all'entrata in vigore della legge-quadro e delle conseguenti leggi regionali in materia.

3) Ho lasciato appositamente per ultimo l'articolo 2, il quale riguarda la materia assicurativa ricordata nel titolo del decreto legge. Tale articolo non merita il favorevole apprezzamento che meritano gli altri due articoli.

Siamo tutti d'accordo:

che il problema del potenziamento dell'organo di vigilanza e controllo sulle assicurazioni è cosa di fondamentale importanza ed urgenza;

che occorre fare qualche cosa in tempi anche brevissimi;

che le norme che recepiscono le direttive comunitarie (in particolare la legge n. 295 del 10 giugno 1978) ed altre leggi, co-

me quella istitutiva dell'albo agenti, impongono e prevedono ampliamenti e ristrutturazioni del servizio tecnico ispettivo, in considerazione dei nuovi compiti demandati;

che ulteriori competenze saranno attribuite all'attuale Direzione generale delle assicurazioni private dalla normativa con la quale saranno recepite le direttive della CEE, relative all'assicurazione, alla coassicurazione, ai mediatori di assicurazione;

che occorre una sempre maggiore competenza e severità negli accertamenti riguardanti il rilascio di nuove autorizzazioni, la condotta gestionale, le autorizzazioni per specifici atti delle compagnie;

che occorre giungere — previe tutte le impegnative incombenze del caso — alle liquidazioni coatte ancora indispensabili per il risanamento del settore;

che — cosa quasi assurda — delle 48 unità in più previste dalla legge n. 295 del 1978 citata ne sono state assunte solo 22. (Dei tempi lunghi necessari per l'espletamento dei concorsi statali dovranno tutti tenere conto nell'elaborazione delle nuove norme della riforma del controllo).

Ma la via prescelta del decreto-legge ha suscitato vaste critiche, numerosi preoccupazioni, e spesso un vero e proprio allarme.

Va, tra le altre, condivisa soprattutto la critica che non può essere utilizzato per la vigilanza sulle assicurazioni private anche personale degli enti pubblici operanti nel settore in regime di economia mista con le compagnie private che verranno controllate.

Debbo infine ricordare che il lavoro dell'apposita Sottocommissione per l'esame dei vari disegni di legge sulla riforma della vigilanza e del controllo sta procedendo con la massima celerità e con adeguata concretezza.

Viene pertanto proposta l'approvazione del disegno di legge di conversione con la soppressione dell'articolo 2 del decreto.

Dell'articolo 2 verrà indubbiamente tenuto il dovuto conto in sede di esame dei vari disegni di legge sulla riforma della vigilanza e del controllo.

de' Cocci, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

13 ottobre 1981

La Commissione, riunitasi in sede ristretta per l'esame del disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore BOLLINI)

13 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso. Fa peraltro osservare che, secondo i principi vigenti, nell'ipotesi che venga utilizzata la figura del « comando » le spese relative al personale comandato dovrebbero rimanere a carico dell'Amministrazione presso la quale

detto personale è chiamato a svolgere la propria attività; ed in tal caso evidentemente si porrebbe un problema di copertura.

Comunque, anche adottando la soluzione proposta nel testo in esame, che non pone problemi diretti di copertura a carico dello Stato, occorre chiedersi se il « comando » ipotizzato non crei dei vuoti negli enti di provenienza ai quali occorrerà poi far fronte in un secondo momento ove tale « comando » non si esaurisca effettivamente in tempi ridotti.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEL GOVERNO
—

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, concernente misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, concernente misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato.

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, concernente misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato

Articolo unico.

Il decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, concernente misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato, è convertito in legge con la seguente modificazione:

l'articolo 2 è soppresso.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 3 ottobre 1981.

Misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni nel settore della produzione industriale e dell'artigianato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 25 settembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

La durata dell'attività del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è prorogata al 31 dicembre 1982.

Articolo 2.

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, e in relazione ai nuovi compiti demandati alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia assicurativa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere, anche nominativamente, agli enti pubblici operanti nel settore assicurativo ed in quello del credito il comando di personale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sino al numero massimo di venti unità.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico degli enti di provenienza.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

In attesa della legge quadro per l'artigianato e fino a quando le regioni non avranno disciplinato con proprie leggi la materia, il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1981 con legge 23 luglio 1980, n. 366, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1982.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORÀ

Visto: *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.